

Si accende il dibattito sui contratti vita dopo la sentenza della Cassazione

Ora attenzione al Ramo I

di Chiara Merico

È destinata certamente a far discutere a lungo, e non solo nel mondo assicurativo, la sentenza della Cassazione n. 10333/2018, con la quale la Suprema Corte, confermando una pronuncia della Corte d'appello di Milano,

colpisce le polizze unit linked, uno dei pilastri del business vita. La Cassazione ha infatti decretato che le polizze vita di Ramo III sono da considerarsi tali solo se garantiscono la restituzione del capitale investito, altrimenti si tratta di contratti d'investimento ordinari. Questi contratti hanno

un peso crescente nel portafoglio delle famiglie italiane: nel 2016 infatti valevano circa 24 miliardi di euro e nello scorso febbraio, su 7,8 miliardi di nuova produzione vita, 2,7 miliardi erano di Ramo III, il 35% del giro d'affari del segmento. La sentenza ha scatenato un acceso dibattito: tra i temi più

caldi c'è la possibilità che vengano messi in discussione i vantaggi fiscali ed ereditari delle polizze vita di Ramo III, come l'impignorabilità e l'insequestrabilità, nel caso in cui questi contratti vengano considerati prodotti finanziari a tutti gli effetti.

► @erd_beer



► Grave non garantire il 100%

“Le polizze unit linked non contengono alcuna garanzia sul capitale, e per questo non è strano che i supremi giudici lo abbiano sancito”. Così Claudio Demozzi, presidente del sindacato nazionale degli agenti assicurativi Sna, ha commentato a BLUERATING la sentenza. “Anche se questi prodotti vengono chiamati polizze vita, se non danno garanzie né di rendimento minimo né di conservazione del capitale sono prodotti di investimento. Bisognava evitare prima che questa confusione fosse possibile”. Il timore degli addetti ai lavori è che ora tocchi anche alle polizze del Ramo I, garantito per eccellenza, che comprende polizze con sottostante una gestione separata. Alla fine del 2017, spiega Demozzi, “l’Ivass ha emesso un regolamento che autorizza le compagnie a non garantire più il 100% del capitale investito. Per noi è grave. Il rischio è che le polizze vita di Ramo I diventino prodotti d’investimento”.



► Uso distorto del termine polizza

“Bisogna capire se, al di là del nomen juris attribuito loro, questi contratti siano da identificare come polizze assicurative sulla vita, il cui rischio è a carico dell’assicuratore, oppure si concretino nell’investimento in uno strumento finanziario il cui rischio di performance è per intero addossato all’assicurato”, commenta l’avvocato Marco Solferini, consulente dell’associazione dei consumatori Aduc. Su questo punto, precisa il legale, “la Corte conferma l’orientamento già espresso con la pronuncia 6061/2012, in quanto, mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e dunque la natura assicurativa del prodotto, il prodotto oggetto dell’intermediazione deve essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte di coloro che figurano come assicurati (...). Ne deriva quindi un utilizzo distorto dei termini contrattuali richiamati, polizza anziché investimento (...)”.



► Unit con natura assicurativa

Sul tema è netta la posizione di Ania, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. “La sentenza della Corte di Cassazione non prende posizione sulla qualificazione dei contratti assicurativi sulla vita ma si riferisce a un caso specifico, caratterizzato dal ruolo assunto da una società fiduciaria (...). Non si rilevano nella pronuncia della Suprema Corte conclusioni che mettano in dubbio la connotazione di prodotto assicurativo con riferimento alle polizze con contenuto finanziario, che peraltro già allora risultavano soggette a precisi obblighi di trasparenza e regole di condotta. Da sempre le normative italiana ed europea identificano come prodotti assicurativi sulla vita polizze con caratteristiche specifiche, indipendentemente dalla garanzia di restituzione del capitale. Le polizze sulla vita sono contraddistinte da garanzie di tipo finanziario e demografico, cioè legate alla vita dell’assicurato (...)”.



► Le leggi parlano chiaro

Secondo l’AIPB - Associazione Italiana Private Banking, “la questione concerne una polizza unit linked sottoscritta a fine 2006. A quella data era già in entrata in vigore in Italia la Legge Risparmio (l. n. 262/2005) ed era in dirittura d’arrivo il cosiddetto decreto Pinza, che hanno riformato il Testo unico della finanza riconoscendo per legge la natura finanziaria delle polizze vita appartenenti al Ramo III. Questo intervento normativo, primo in Europa e apripista di un trend che ha poi portato all’emanazione della direttiva Idd, nell’assoggettare tali tipologia di polizze alla disciplina propria delle norme sull’offerta e collocamento dei prodotti finanziari non ha mai disdetto la loro natura di polizze assicurative”. Secondo AIPB “resta impregiudicata la natura assicurativa delle polizze unit linked e non sarebbe potuto essere diversamente, posto che tale elemento è stabilito dal legislatore europeo e nazionale”.



Per il mercato delle polizze vita importanti cambiamenti sono in arrivo con l'entrata in vigore della direttiva Idd, ribattezzata la Mifid delle polizze, che sarà applicabile in Italia dal 1° ottobre 2018 e ha l'obiettivo di portare maggiore trasparenza nel mercato assicurativo. Con l'arrivo delle nuove norme, infatti, finirà la tradizionale suddivisione delle polizze vita in diversi rami (per esempio Ramo I e Ramo III) e la Consob vigilerà su tutti i contratti con finalità d'investimento, sia sulle polizze tradizionali del Ramo I, sia su quelle del Ramo III.